

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1959

(13^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Indennità di tramutamento agli ufficiali richiamati dall'ausiliaria e destinati in sede diversa dal Comune di residenza » (627) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 119
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	119
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	119

« Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo » (687) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	117, 118
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	118

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, Gerini,

Grampa, Imperiale, Jannuzzi, Massimo Lancellotti, Palermo, Piasenti, Scappini, Tolloy, Vergani e Zanardi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

ANGELILLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo » (687) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei

4^a COMMISSIONE (Difesa)13^a SEDUTA (7 ottobre 1959)

tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame consta di tre articoli di estrema semplicità.

Nell'articolo 1 si stabilisce che, poichè il rispettivo reclutamento avviene mediante concorso tra laureati, gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto sono nominati direttamente al grado di tenente.

E ciò è giusto, perchè anche in altre carriere il grado iniziale è diverso a seconda che si possenga, o meno, il diploma di laurea.

In sostanza questi ufficiali entreranno, dopo l'approvazione del presente disegno di legge, nella casa militare dal secondo piano, anzichè dal primo, e col grado di tenente seguiranno il corso di istruzione teorico-pratico e militare e il tirocinio pratico, previsti dalle norme vigenti.

Nell'articolo 2 si prescrive invece che i tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo devono compiere un periodo di imbarco non inferiore a diciotto mesi, per aver diritto all'avanzamento al grado superiore.

È evidente infatti — trattandosi di commissari della marina militare — che sia per essi indispensabile la conoscenza di un servizio che si svolge prevalentemente in navigazione, anche se ha i suoi supporti a terra.

Il terzo e ultimo articolo riguarda l'onere annuo di lire 1.400.000 derivante dal provvedimento, e le variazioni di bilancio, che il Ministro per il tesoro dovrà attuare nei confronti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e della marina mercantile.

Poichè le modifiche proposte, sono opportune nell'interesse del servizio e rispondono a un criterio di equità, mi dichiaro senz'altro

favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto reclutati mediante pubblico concorso tra laureati sono nominati direttamente al grado di tenente e con tale grado seguono il corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed il tirocinio pratico previsti dalle norme in vigore.

(È approvato).

Art. 2.

Il periodo minimo di imbarco per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo è di diciotto mesi.

(È approvato).

Art. 3.

L'onere annuo di lire 1.400.000 derivante dalla presente legge graverà per lire 722.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 678.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Nell'esercizio finanziario 1959-60 alla copertura di detto onere sarà provveduto mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 159 e n. 59 rispettivamente degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e della marina mercantile per l'esercizio 1958-59.

4^a COMMISSIONE (Difesa)13^a SEDUTA (7 ottobre 1959)

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Indennità di tramutamento agli ufficiali richiamati dall'ausiliaria e destinati in sede diversa dal Comune di residenza » (627)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità di tramutamento agli ufficiali richiamati dall'ausiliaria e destinati in sede diversa dal Comune di residenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza. Sarà, però, opportuno che il rappresentante del Governo assicuri la Commissione di merito che nei capitoli indicati vi è sufficiente margine per la copertura di questa modesta aggiunta ».

CORNAGGIA MEDICI, relatore. Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame non richiede una particolare illustrazione, in quanto la sua sostanza e la sua portata sono chiarissime.

Gli ufficiali dell'Esercito in posizione ausiliaria che, richiamati in servizio per un periodo superiore a sei mesi, sono destinati in una sede diversa dal Comune di residenza, hanno diritto alla cosiddetta indennità di tramutamento. Non si comprende, invece, perchè da tale beneficio debbano restare esclusi gli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, che si trovino nelle stesse condizioni.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si dispone appunto che l'indennità di tramutamento in atto per le famiglie degli ufficiali dell'Esercito, venga estesa anche alle famiglie degli ufficiali della Marina, della Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.

Con l'articolo 2 si dispone in qual modo si dovrà provvedere al maggior onere, attraverso le necessarie variazioni di bilancio.

Prego, pertanto, la Commissione di esprimere voto favorevole all'approvazione.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Dichiaro che i capitoli, ai quali fa riferimento la Commissione finanze e tesoro nel parere da essa espresso, hanno margine sufficiente, onde consentire la copertura del maggior onere derivante dal provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La disposizione contenuta nell'articolo 4, lettera b), del regio decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, relativo alla indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali dell'Esercito, si applica anche per le famiglie degli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere annuo di lire 16 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato nell'esercizio finanziario 1959-1960, per lire 7 milioni mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 147 e per lire 8 milioni con i fondi del capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto; per lire 1 milione con i fondi del capitolo 76

4^a COMMISSIONE (Difesa)13^a SEDUTA (7 ottobre 1959)

dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari